



persona – casa

Globale Fabbricati

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



**contratto di assicurazione
per i proprietari
di fabbricati civili
e amministratori di stabili**

edizione giugno 2025

AXA Assicurazioni S.p.A.



Globale Fabbricati

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

**contratto di assicurazione
per i proprietari
di fabbricati civili
e amministratori di stabili**

edizione giugno 2025

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale/P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI


Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contatti**
- 🗨️ **Chat** presente in Area Clienti
- ☎️ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- ✉️ Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Condizioni di Assicurazione

Indice

Glossario	4
Premessa	8
1. Sezione Norme che regolano il contratto	10
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio	10
Art. 1.2 Altre assicurazioni	10
Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	10
Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione	10
Art. 1.5 Aggravamento di rischio	10
Art. 1.6 Diminuzione del rischio	10
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro	10
Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	10
Art. 1.9 Oneri fiscali	11
Art. 1.10 Foro competente	11
Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge.....	11
Art. 1.12 Ispezione alle cose assicurate	11
Art. 1.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	11
Art. 1.14 Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto	11
Art. 1.15 Fabbricati in condominio	11
Art. 1.16 Rinuncia alla rivalsa – Valida solo per la Garanzia Base Incendio e altri Danni al Fabbricato	12
Art. 1.17 Clausola Ritardato pagamento del premio.....	12
Art. 1.18 Indicizzazione - Adeguamento automatico del premio – (operante se richiamata in polizza)	12
Art. 1.19 Deroga al tacito rinnovo – (operante se richiamata in polizza)	12
Art. 1.20 Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni – (operante se richiamata in polizza)	12
Art. 1.21 Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale	13
Art. 1.22 Facoltà di modifica del premio a scadenza	13
2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)	14
Cosa assicurato	14
Art. 2.1 Garanzia base Incendio	14
Art. 2.2 Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.)	15
Come ampliare la garanzia base Incendio e Responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O.) (Operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)	17
Art. 2.3 Eventi Atmosferici scelta Base.....	17
Art. 2.4 Eventi Atmosferici scelta Estesa	17
Art. 2.5 Eventi atmosferici – estensione tende e tettoie	18
Art. 2.6 Acqua Piovana	18
Art. 2.7 Acqua Piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze	18
Art. 2.8 Fenomeno elettrico	18
Art. 2.9 Atti vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio	18
Art. 2.10 Spese demolizione e sgombero – in aumento	19
Art. 2.11 Rottura lastre – in aumento	19
Art. 2.12 Pannelli Solari e/o fotovoltaici	19
Art. 2.13 Contenuto delle abitazioni.....	20
Art. 2.14 Differenziale Storico Artistico	20
Art. 2.15 Terremoto	20
Art. 2.16 Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici	20
Art. 2.17 Inondazioni, Alluvioni	21
Art. 2.18 RC Conduzione Locali	21
Cosa non assicurato	21
Art. 2.19 Esclusioni Garanzia Base Incendio	21
Art. 2.20 Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile.....	22
Art. 2.21 Ulteriori Esclusioni specifiche	23
Come mi assicuro	28
Art. 2.22 Forma dell'assicurazione	28

Condizioni di Assicurazione

Indice

Art. 2.23 Operatività della garanzia Contenuto	28
Art. 2.24 Operatività della garanzia RC Conduzione locali	28
Art. 2.25 Effetto delle garanzie di cui all'Art. 2.3 - "Eventi atmosferici scelta Base", Art. 2.4 - "Eventi atmosferici scelta Estesa", Art. 2.5 - "Eventi atmosferici – estensione tende e tettoie", Art. 2.6 - "Acqua Piovana", Art. 2.7 - "Acqua Piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze", Art. 2.12 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici" (solo per Eventi atmosferici e Sovraccarico neve), Art. 2.13 - "Contenuto delle abitazioni" (solo per Eventi atmosferici e Sovraccarico neve), Art. 2.15 - "Terremoto", Art. 2.16 - "Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici", Art. 2.17 - Inondazioni, Alluvioni"	29
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie	30
3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)	34
Cosa assicurato	34
Art. 3.1 Danni da acqua	34
Come ampliare la garanzia Danni da acqua	34
Art. 3.2 Eccessivo consumo di acqua	34
Art. 3.3 Ricerca e riparazione guasti	34
Cosa non assicurato	35
Art. 3.4 Esclusioni Garanzia Danni da Acqua	35
Come mi assicurato	35
Art. 3.5 Forma dell'assicurazione	35
Art. 3.6 Operatività delle garanzie	36
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie	37
4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)	38
Cosa Assicurato	38
Art. 4.1 Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato	38
Cosa Non Assicurato	38
Art. 4.2 Esclusioni	38
Come mi assicurato	39
Art. 4.3 Forma dell'assicurazione	39
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie	40
5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)	41
Cosa Assicurato	41
Art. 5.1 R.C. Amministratore di Condominio	41
Cosa non Assicurato	42
Art. 5.2 Esclusioni	42
Come mi assicurato	43
Art. 5.3 Forma dell'assicurazione	43
Art. 5.4 Operatività della garanzia	43
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie	44
6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)	45
Premessa	45
Art. 6.1 Gestione dei sinistri	45

Condizioni di Assicurazione

Indice

Art. 6.2 Assicurati	45
Cosa assicuro	45
Art. 6.3 Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale	45
Art. 6.4 Casi Assicurati - Garanzia Base	45
Art. 6.5 Casi Assicurati - Estensione plus	46
Cosa non assicuro	47
Art. 6.6 Esclusioni	47
Come mi assicuro	47
Art. 6.7 Forma dell'assicurazione	47
Art. 6.8 Limiti territoriali	47
Art. 6.9 Operatività della garanzia	47
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie	48
7. Sezione Norme che regolano il sinistro	49
Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni al Fabbricato, Danni da acqua al Fabbricato, Guasti agli impianti	49
Art. 7.1 Obblighi in caso di sinistro	49
Art. 7.2 Esagerazione dolosa del danno	49
Art. 7.3 Procedura per valutazione del danno (arbitrato irrituale)	49
Art. 7.4 Mandato dei periti	50
Art. 7.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	50
Art. 7.6 Criteri e limiti di indennizzo per Guasti agli Impianti al Servizio del Fabbricato	51
Art. 7.7 Assicurazione Parziale	51
Art. 7.8 Limite massimo dell'indennizzo	51
Art. 7.9 Pagamento dell'indennizzo	51
Art. 7.10 Anticipo indennizzo	51
Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.), Danni da Acqua a Terzi, RC Condizione e RC Amministratore di condominio	52
Art. 7.11 Obblighi di avviso in caso di sinistro	52
Art. 7.12 Assicurazione parziale	52
Art. 7.13 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	52
Art. 7.14 Pluralità di assicurati	52
Art. 7.15 Termini per il pagamento del risarcimento	52
Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale	53
Art. 7.16 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale	53
Art. 7.17 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia	53
Art. 7.18 Gestione del sinistro	53
Art. 7.19 Recupero di somme	53
Art. 7.20 Termini per il pagamento	53
Articoli di Legge	54
Informativa generale sul trattamento dei dati personali	57

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

Abitazione:	L'insieme dei locali destinati a civile abitazione facenti parte del fabbricato indicato sul certificato di polizza (esclusi i locali di pertinenza non comunicanti).
Anno di costruzione età del Fabbricato:	per definire l'anno di costruzione del fabbricato si fa riferimento alla data di dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile da parte del direttore dei lavori. (La dichiarazione è presentata dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, come previsto dal D.P.R. 22 aprile 1994, n°425 e successive modificazioni). Limitatamente alla garanzia Danni da acqua alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione adeguatamente certificata del fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.
Annualità Assicurativa:	Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Atti di terrorismo:	atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.
Carenza:	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Contenuto:	l'insieme delle cose che si trovano nell'Abitazione quali mobilio in genere dell'abitazione e documenti personali; quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato; quadri, tappeti, gioielli e preziosi; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario; Sono esclusi valori, titoli di credito e qualunque carta rappresentante un valore, Motocicli, Veicoli a motore, Natanti e loro parti.
Copertura:	il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose:	gli oggetti materiali (mobili ed immobili) e gli animali.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

- Fabbricato:** l'intero complesso edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché, le sue pertinenze (quali: tettoie, centrale termica, box, recinzioni anche con cancelli automatici e simili, cantine, soffitte, solai, muri di cinta e di contenimento, impianti e attrezzature sportive e per giochi, piscine, piazzali, marciapiedi, viali di accesso ma esclusi: parchi, giardini, alberi, strade private) comunque costruite, purché, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.
Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione e le relative parti accessorie e/o correlate quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi (esclusi gli impianti di allarme di pertinenza delle singole abitazioni e i pannelli solari e/o fotovoltaici), impianti di riscaldamento centralizzati ed autonomi e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tende esterne purché installate su strutture fisse, nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa.
Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:
a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del fabbricato stesso;
b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché, trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.
- Fissi ed infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Si intendono espressamente compresi i manufatti quali ringhiere, grondaie, scossaline e pluviali stabilmente fissati al fabbricato.
- Franchigia:** l'importo a carico dell'Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall'importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
- Furto:** reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.
- Garanzia:** insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
- Impianti al servizio del Fabbricato:** *Definizione valida per la sola sezione "Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato"*
Impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali: macchinari al servizio di impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi (esclusi gli impianti di allarme e i pannelli solari e/o fotovoltaici), impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, cancelli automatizzati, scale mobili e simili.
- Implosione:** repentino cedimento di serbatoi e contenitori per eccesso di pressione esterna e/o per carenza di pressione interna di fluidi.
- Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né, a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazioni, Alluvioni:	fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.
Invalidità Permanente:	l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Lastre:	lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro fotovoltaico, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, escluse le vetrine commerciali e artigianali.
Manutenzione Ordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non
Straordinaria:	rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Marea:	il periodico alzarsi e abbassarsi del livello dei mari e degli oceani, provocato dall'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole sulle masse d'acqua della Terra.
Mareggiata:	fenomeno che si verifica lungo le coste esposte a venti di burrasca che, spirando con continuità dal largo, danno origine a un moto ondoso di intensità tale da far subire alle masse d'acqua una traslazione violenta e subitanea per cui si abbattono rovinosamente contro le rive.
Nucleo Familiare:	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.
Pannelli solari e/o fotovoltaici:	impianto costituito da pannelli solari per la produzione di acqua calda e/o energia elettrica; pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
Parti:	il Contraente ed AXA.
Perdite Patrimoniali	il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Prestatori di lavoro:	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge che regolano il mercato del lavoro, nell'esercizio delle attività garantite in polizza delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Primo Rischio Assoluto	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.
Risarcimento:	La somma dovuta al danneggiato per un fatto di cui l'Assicurato è responsabile.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato. È dedotto dall'importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando lo scoperto prima dei predetti limiti.
Valanga o slavina:	massa di neve che, staccatasi dall'alto di un pendio e rotolando verso il basso, assume dimensioni sempre maggiori trascinando e sommergendo quanto incontra lungo il percorso.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Relativamente alla Tutela Legale il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
Terremoto:	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubo Interrato:	la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Zona Rossa:	area definita non accessibile dalle autorità competenti.

Condizioni di Assicurazione

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Globale Fabbricati - Mod. 2313 sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).
- si possono acquistare le seguenti garanzie:
 - Incendio e Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.);
 - Eventi Atmosferici scelta Base o scelta Estesa;
 - Eventi Atmosferici – estensione tende e tettoie;
 - Acqua Piovana;
 - Acqua Piovana – estensione infiltrazioni dal tetto e/o dalle terrazze;
 - Fenomeno Elettrico;
 - Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio;
 - Spese demolizione e sgombero-in aumento;
 - Rottura lastre-in aumento;
 - Pannelli Solari e/o fotovoltaici;
 - Contenuto delle abitazioni;
 - Differenziale Storico Artistico;
 - Terremoto;
 - Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici;
 - Inondazioni, Alluvioni;
 - RC Conduzioni Locali;
 - Danni da acqua;
 - Eccessivo consumo di acqua;
 - Ricerca e Riparazione guasti;
 - Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato;
 - R.C. Amministratore di Condominio;
 - Tutela Legale.

Avviso Eventi atmosferici e catastrofali - Prometeo

AXA Assicurazioni è in grado di **avvisare il Contraente dell'approssimarsi di eventi atmosferici e catastrofali**, nel quadro delle iniziative di tutela degli interessi protetti dal contratto.

Detto avviso consente al destinatario di ricevere informazioni circa il sopraggiungere di un evento di particolare severità nel luogo in cui è ubicato il bene indicato in polizza, dichiarato nel certificato di polizza e afferente alle garanzie prestate.

Ad evento concluso, nell'area effettiva di accadimento, verrà inviata una comunicazione di caring con le medesime modalità.

I parametri utilizzati, in particolare in termini di probabilità ed intensità dell'evento sono mutuati dalle conoscenze disponibili da fonti pubbliche, secondo le elaborazioni svolte dalla comunità scientifica.

Condizioni di Assicurazione

L'informazione è fornita compatibilmente con gli strumenti tecnologici forniti da soggetti terzi (rete internet o telefonica).

L'avviso (gratuito) si prefigge lo scopo di consentire al Contraente di adottare misure di protezione dei beni, in quanto ragionevolmente possibili.

In ogni caso, l'avviso non determina obblighi (neppure di mezzi) in capo alle parti del contratto, poiché:

- non rientra nelle prestazioni dell'assicurazione stipulata;
- non costituisce presupposto per l'attivazione dell'obbligo di salvataggio (Art. 1914), ancorché riconducibile ai generali impegni delle Parti alla leale collaborazione.

Per maggior chiarezza, **l'assenza di avviso e il mancato ricovero del bene**, nonché, **il sostenimento di spese per l'avviso, il ricovero o le misure di protezione particolari eventualmente adottate**:

- non determinano responsabilità in capo al Contraente o all'impresa assicuratrice;
- non producono obblighi di rimborso o ristoro di qualsivoglia natura;
- non costituiscono inadempienza contrattuale;
- non riducono le portate delle garanzie e le relative liquidazioni dei sinistri.

L'attivazione o la disattivazione della funzionalità vengono comunicati al Contraente al recapito indicato in Polizza.

Il Contraente, in qualunque momento, può attivare o disattivare, a sua discrezione, l'invio dell'avviso.

Condizioni di Assicurazione

1. Norme che regolano il contratto

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da un altro sinistro liquidabile a termini di polizza, avvenuto nel periodo assicurativo annuo, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, AXA, o anche il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'Art. 33, comma 2, lettera g) del D.lgs. n.206/2005 ("Codice del consumo"), possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In caso di recesso esercitato dal Contraente, la lettera raccomandata deve essere inviata ad AXA.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto di assicurazione è indicata nel documento denominato polizza che è parte integrante del contratto medesimo.

Condizioni di Assicurazione

1. Norme che regolano il contratto

Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al “periodo di assicurazione”, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, un anno più rateo e si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta esercitata dal Contraente, la lettera raccomandata o PEC deve essere inviata ad AXA.

Art. 1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'Art. 33), comma 2. lettera u) del D.lgs. n.206/2005 (“Codice del consumo”), qualora applicabile.

Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 Ispezione alle cose assicurate

AXA ha la facoltà di inviare, a sue spese, una o più persone incaricate a visionare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.

Art. 1.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.14 Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.15 Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Condizioni di Assicurazione

1. Norme che regolano il contratto

Art. 1.16 Rinuncia alla rivalsa – Valida solo per la Garanzia Base Incendio e altri Danni al Fabbricato

AXA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

1. dei Condòmini, degli inquilini e dei relativi nuclei familiari;
2. dell'Amministratore;
3. delle persone ospitate dal Contraente e/o dall'Assicurato;
4. delle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti;
5. dei familiari del Contraente e/o dell'Assicurato annoverati dall'Art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, il Fabbricato assicurato;

a condizione che il Contraente e/o l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 1.17 Clausola Ritardato pagamento del premio

Premesso che la rata di premio scaduta è comunque dovuta ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", nel caso in cui ci sia responsabilità dell'amministratore per il mancato pagamento del premio relativo alla presente polizza e solo per questo motivo non venga dato seguito all'apertura del sinistro, AXA conferma la piena operatività delle garanzie di polizza per un periodo ulteriore di **60 giorni** dopo il periodo di mora concesso a termini contrattuali.

L'obbligazione AXA è valida per i sinistri accaduti e denunciati nell'ulteriore periodo di mora, ferma l'applicazione delle condizioni (scoperti, franchigie e limiti di indennizzo) previste dal contratto per ciascuna garanzia, ed a condizione che la rata di premio dovuta venga pagata lo stesso giorno della data di denuncia del sinistro. In nessun caso AXA indennizzerà importo superiore a **50.000,00** euro anche qualora fosse contrattualizzato un limite di indennizzo superiore.

Art. 1.18 Indicizzazione - Adeguamento automatico del premio – (operante se richiamata in polizza)

Le somme assicurate ed il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

1. si stabilisce di adottare l'indice relativo al costo di costruzione di un Fabbricato residenziale;
2. nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
3. alla scadenza di ciascuna annualità di Premio si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento, le somme assicurate alle singole partite, i massimali relativi alle garanzie di Responsabilità Civile e Tutela Legale ed il premio verranno variate in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base **col massimo del 6 %**. Variazioni negative dell'indice non saranno invece applicate;
4. le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Art. 1.19 Deroga al tacito rinnovo – (operante se richiamata in polizza)

A deroga dell'Art. 1.8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano il contratto, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 1.20 Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni – (operante se richiamata in polizza)

Il Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetto della presente assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (Art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

Condizioni di Assicurazione

1. Norme che regolano il contratto

Art. 1.21 Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale

Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% non è inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto degli Art. 7.7 e 7.12 - "Assicurazione parziale", rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Tale deroga non è operante se, considerando l'assicurazione sulle medesime cose e per i medesimi rischi stipulate con altre società assicuratrici, risultino somme globalmente assicurate sufficienti.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Art. 1.22 Facoltà di modifica del premio a scadenza

Variazione del premio

Se il Contratto è tacitamente rinnovabile, AXA, ferma l'indicizzazione comunque applicabile, ha facoltà di aumentare il premio ("Nuovo Premio") in occasione di ciascuna scadenza anniversaria e il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto, qualora non accetti detto aumento, ancorché non abbia inviato disdetta, alle condizioni e con le modalità di seguito illustrate. La decisione di aumentare il premio dovrà essere comunicata da AXA al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza anniversaria del Contratto e, contestualmente, il Nuovo Premio sarà messo a disposizione del Contraente presso l'intermediario assicurativo che ha in gestione il Contratto stesso. Il pagamento del Nuovo Premio comporterà la sua accettazione da parte del Contraente e la prosecuzione del Contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato.

Recesso

Il mancato pagamento del Nuovo Premio entro i trenta giorni successivi alla scadenza anniversaria ("Termine per Nuovo Premio") varrà quale esercizio della facoltà di recesso dal Contratto. Quest'ultimo cesserà quindi ogni effetto a far data dalla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità. L'eventuale pagamento del premio precedente al Nuovo Premio verrà rifiutato, come adempimento parziale, e restituito, essendo inefficace ai fini della prosecuzione del Contratto, il quale si intenderà definitivamente risolto alla scadenza anniversaria.

Pagamento del premio con addebito automatico

Qualora il Contraente abbia optato per il pagamento in rate mensili con addebiti automatici (ad esempio attraverso carta di credito o addebito su conto corrente), il recesso dovrà essere esercitato dal Contraente tramite revoca dell'autorizzazione all'addebito automatico entro la scadenza anniversaria del contratto anche ricorrendo all'Agenzia. L'assenza di revoca comporta l'accettazione del Nuovo Premio da parte del Contraente e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato. Esercitata la revoca, il Contratto cesserà ogni effetto alla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Cosa assicurato

Art. 2.1 Garanzia base Incendio

AXA indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei componenti del loro nucleo familiare e delle persone di cui devono rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati al Fabbricato assicurato, descritto in polizza - escluso il valore dell'area - da:

1. **incendio, fulmine, implosione o scoppio;**
2. **esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, che non sia conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio.** Sostanze ed ordigni devono essere detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne devono conoscere l'esistenza;
3. **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
4. **urto di veicoli stradali o di natanti** in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica;
5. **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
6. **caduta ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni, compresi i danni agli stessi;
7. **fumo, gas, vapori:**
 - causati da incendio di cose, anche non assicurate, poste nell'ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
 - fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purché collegati con adeguate condutture ad appositi camini.
8. **guasti a fissi ed infissi**, relativi ai vani di uso condominiale, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, comprese le porte di accesso ai singoli appartamenti.
Se l'assicurazione riguarda un singolo Fabbricato adibito a dimora unifamiliare la presente è riferita ai fissi e gli infissi posti a protezione delle aperture esterne.

AXA indennizza altresì, quando conseguenti agli eventi previsti in polizza:

9. i danni materiali alle cose assicurate - che abbiano colpito le cose stesse oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse - causati da:
 - **mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;**
 - **mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;**
 - caduta di alberi o di distacco di parti del Fabbricato **a seguito dell'azione del fulmine.**
10. i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
11. i danni alle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del Fabbricato. AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.
Se l'assicurazione riguarda un singolo Fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la presente è riferita alle lastre che riguardano i fissi e gli infissi posti a protezione delle aperture esterne.

Le seguenti spese conseguenziali si intendono valide per tutte le garanzie acquistate in Polizza.

AXA, se conseguenti agli eventi coperti, rimborsa:

12. i danni derivanti dalla perdita di quella parte di pigione che l'Assicurato non potesse percepire per ogni singolo appartamento, ufficio e/o studio professionale regolarmente affittato e rimasto danneggiato. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati in tutto (o in parte) dall'Assicurato proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Se il sinistro a termini della presente Sezione non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetto danno in franchigia) e per questo solo motivo il sinistro per i danni materiali e diretti non risultasse indennizzabile, la garanzia perdita pigioni sarà comunque operante, con le restanti norme di garanzia.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

13. le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.
14. **le spese ed onorari di competenza del perito**, scelto e nominato dal Contraente in conformità al disposto dell'Art. 7.3 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, qualora l'ammontare presunto del danno sia superiore a **50.000,00** euro.
Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad AXA della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.
15. **gli onorari di riprogettazione del Fabbricato** di competenza di liberi professionisti, relativi alle prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno al Fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda gli onorari previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.
16. **i costi di urbanizzazione**, sostenuti e documentati, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
17. **i costi per il rimpiazzo del combustibile**: nafta, gasolio, cherosene ed altri combustibili liquidi, che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare all'ente fornitore in conseguenza di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio dei locali assicurati.

AXA inoltre rimborsa:

18. le spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas relative agli impianti di distribuzione posti al servizio del Fabbricato assicurato accertata dall'ente di distribuzione e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione.
AXA rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas nonché le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.

Art. 2.2 Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.)

2.2.1. Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.

AXA tiene indenne l'Assicurato compreso il suo nucleo familiare, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, che si sia verificato in relazione **alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni**.

È compresa anche la responsabilità civile dell'Assicurato:

1. quale **committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria** manutenzione del Fabbricato (D.lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).
La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
 - designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. n. 81/2008);
 - i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
 - le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente abilitate all'esercizio ed in regola con la normativa vigente ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.
2. per il **fatto doloso di persone delle quali deve rispondere**;
3. per i **danni materiali e diretti cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio** del Fabbricato assicurato.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da:

4. antenne radiotelevisive centralizzate e, nel caso di condominio composto da più fabbricati separati, con un'unica ubicazione, anche le antenne centralizzate relative al singolo Fabbricato;
5. ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedi e/o cortili;
6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, purché in buono stato di conservazione e manutenzione;
7. pannelli solari e/o fotovoltaici.

La garanzia si intende inoltre estesa, per la Responsabilità Civile verso terzi:

8. **ai danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza;
9. **ai danni di inquinamento accidentale**, conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato assicurato. La garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 2.20 - "Esclusioni garanzia Base Responsabilità Civile" punto 1;
10. **alla committenza auto**. La garanzia comprende la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2049 C.C. attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà del Contraente/Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione.

La garanzia è operante esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La garanzia è valida anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.

La garanzia è operante sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo era guidato da un dipendente del Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Non sono considerati terzi il conducente ed il proprietario del veicolo.

La garanzia è prestata a parziale deroga dell'Art. 2.20 - "Esclusioni garanzia Base Responsabilità Civile" punto 4;

11. **alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato** per danni verso terzi e ai condòmini procurati dal custode del Fabbricato condominiale o dagli eventuali condòmini autorizzati **alle manovre di riallineamento dell'ascensore in caso di emergenza**. AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del custode del Fabbricato condominiale o degli eventuali condòmini autorizzati.

2.2.2. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.

AXA tiene indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, salvo dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).

La garanzia R.C.O. opera anche, limitatamente per il periodo di prestazione di servizio presso l'Assicurato, per i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge (D.lgs. 10/09/2003 n.276 ed eventuali successive modificazioni). La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Come ampliare la garanzia base Incendio e Responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O.) (Operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 2.3 Eventi atmosferici scelta Base

2.3.1 Fenomeni atmosferici scelta Base

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate (salvo quanto previsto all'art. 2.21 "Ulteriori Esclusioni specifiche") da eventi atmosferici, quali:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
- grandine;
- tromba d'aria;

a condizione che gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste in zona.

Sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all'interno del Fabbricato se direttamente causati dall'evento atmosferico che ha provocato rottura, breccia o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi.

2.3.2 Sovraccarico neve

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato, avvenuti a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso o spinta della neve.

2.3.3 Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato, avvenuti a seguito di accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli, anche se non risultino danneggiate le strutture portanti del tetto. Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità.

Relativamente agli Art. 2.3.1 e 2.3.2, i danni materiali e diretti al contenuto sono indennizzabili solo se attivata la relativa partita di cui all'Art. 2.13 – "Contenuto delle Abitazioni" e nei limiti della stessa.

Art. 2.4 Eventi atmosferici scelta Estesa

2.4.1 Fenomeni atmosferici scelta Estesa

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da eventi atmosferici quali:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
- grandine;
- tromba d'aria;
- valanghe e slavine;
- maree e mareggiate;

a condizione che gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurati o non, poste in zona.

In aggiunta, rispetto a quanto previsto dalla garanzia Fenomeni atmosferici scelta Base, sono inclusi:

- le pertinenze del Fabbricato principale aperte su uno o più lati;
- vie di accesso;
- piazzali;
- piscine;
- tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, lamiera in alluminio, plastica, vetroresina, vetro non stratificato, fibrocemento, bambù, legno, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso.

Sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all'interno del fabbricato se direttamente causati dall'evento atmosferico che ha provocato rottura, breccia o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi.

2.4.2 Sovraccarico neve

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato, avvenuti a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso o spinta della neve.

2.4.3 Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato, avvenuti a seguito di accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli, anche se non risultino danneggiate le strutture portanti del tetto.

Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità.

Relativamente agli Art. 2.4.1 e 2.4.2, i danni materiali e diretti al contenuto sono indennizzabili solo se attivata la relativa partita di cui all'Art. 2.13 – “Contenuto delle Abitazioni” e nei limiti della stessa.

Art. 2.5 Eventi atmosferici – estensione tende e tettoie

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.21-“Ulteriori Esclusioni specifiche” relativamente alla garanzia Fenomeni Atmosferici scelta Estesa, AXA indennizza i danni materiali e diretti subiti da tende esterne (comprese le tende frangisole) e tettoie per effetto di eventi quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, a condizione che gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurati o non, poste in zona.

Art. 2.6 Acqua Piovana

AXA indennizza i danni materiali di bagnamento e/o di allagamento direttamente causati all'interno del Fabbricato assicurato da acqua piovana a seguito di:

1. occlusione, traboccamento di gronde, pluviali o condotti di scarico;
2. rigurgito delle acque di scarico e delle fogne;
3. formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua.

Art. 2.7 Acqua Piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.21 - “Ulteriori Esclusioni specifiche” relativamente alla garanzia Acqua Piovana, AXA indennizza i danni materiali e diretti causati da infiltrazioni dal tetto e/o dalle terrazze.

Art. 2.8 Fenomeno elettrico

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato da **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del Fabbricato assicurato, a parziale deroga dell'Art. 2.19 - “Esclusioni Garanzia Base Incendio”, punto 7.

Art. 2.9 Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato da **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**, verificatisi, a parziale deroga dell'Art. 2.19 - “Esclusioni Garanzia Base Incendio”, punto 1. e 2., anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Sono compresi:

- i danni provocati da **ordigni esplosivi**;
- i **guasti**, non identificabili in quelli già previsti al punto 8 dell'Art. 2.1 “Garanzia base Incendio”, e le **rottture** causate al Fabbricato dai ladri **in occasione di furto tentato o consumato**;
- il **furto di fissi ed infissi**.

I danni materiali e diretti al contenuto sono indennizzabili solo se attivata la relativa partita di cui all'Art. 2.13 – “Contenuto delle abitazioni” e nei limiti della stessa.

Art. 2.10 Spese demolizione e sgombero – in aumento

AXA rimborsa, ad integrazione di quanto previsto al punto 13 dell'Art. 2.1 - “Garanzia base Incendio”, le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza a questo titolo.

Si intendono comprese le spese riferite a cose non assicurate a condizione che abbiano danneggiato le cose assicurate.

Art. 2.11 Rottura lastre – in aumento

Per le lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del Fabbricato, AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi in aumento a quanto previsto punto 11. dell'Art. 2.1 - “Garanzia Base Incendio”.

Inoltre AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare i lucernari quando distrutti o danneggiati a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.

Art. 2.12 Pannelli Solari e/o fotovoltaici

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato da:

1. **fenomeni atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, **grandine e tromba d'aria**, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di cose in zona;
2. **sovraccarico neve**, anche senza crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
3. **incendio, fulmine, esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o **scoppio**, sono compresi anche i danni causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti del Fabbricato a seguito **dell'azione del fulmine** ed i guasti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
4. **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
5. **urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
6. **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari e/o fotovoltaici;
8. **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa.

I pannelli solari e/o fotovoltaici devono essere installati a norma di legge e possono essere collocati a terra (opportunamente fissati al suolo), su tetti o terrazze o su muri posti in sostituzione di vetrate.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Art. 2.13 Contenuto delle abitazioni

AXA indennizza i danni materiali e diretti al contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale causati da:

1. **incendio, fulmine, esplosione** - anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi - o **scoppio**; sono compresi anche i danni causati dalla caduta di alberi o di distacco di parti del Fabbricato a seguito **dell'azione del fulmine** ed i guasti causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
2. **fenomeni atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di cose in zona;
3. **sovraccarico neve** a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
4. **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti**;
5. **urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua o su area equiparata ad area pubblica;
6. **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa.

Art. 2.14 Differenziale Storico Artistico

AXA rimborsa i maggiori danni che il Fabbricato assicurato avente particolari qualità storico artistiche possa subire a seguito di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di attenersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 2.15 Terremoto

AXA indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del Fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

Per fabbricati siti nella zona rossa:

Se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo del Fabbricato assicurato senza applicare il degrado d'uso.

Art. 2.16 Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici

AXA indennizza i danni materiali e diretti ai Pannelli solari e/o fotovoltaici a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Per Pannelli solari e/o fotovoltaici siti nella zona rossa: se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulta impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo dei pannelli solari e/o fotovoltaici senza applicare il degrado d'uso.

Art. 2.17 Inondazioni, Alluvioni

AXA indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio.

Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del Fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

Art. 2.18 RC Conduzione Locali

L'assicurazione è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori (condòmini e/o locatari) dei singoli appartamenti, uffici e studi professionali per fatto accidentale proprio o delle persone delle quali devono rispondere, per i danni a terzi ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.20 - "Esclusioni garanzia Base responsabilità Civile".

Tale garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla conduzione dell'appartamento, ufficio o studio professionale, compresa la proprietà privata e l'uso di impianti fissi di pertinenza dell'appartamento stesso, antenne radiotelevisive anche radioamatoriali o satellitari, apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti, nonché dallo svolgimento nei medesimi e nelle parti comuni delle normali attività della vita privata.

Si intendono compresi, a parziale deroga all'Art. 2.20 - "Esclusioni garanzia Base responsabilità Civile" punto 11. i danni da spargimento di acqua.

Cosa non assicurato

Art. 2.19 Esclusioni Garanzia Base Incendio

Per la garanzia di cui all'Art. 2.1 - "Garanzia Base Incendio", sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto all'Art. 2.9 - "Atti vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio", se operante;
2. causati da atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto all'Art. 2.9 - "Atti vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio", se operante;
3. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
4. causati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5. causati da terremoti salvo quanto previsto all'Art. 2.15 - "Terremoto" e Art. 2.16 "Terremoto Pannelli Solari e/o fotovoltaici" se acquistate, maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate salvo quanto previsto al punto 4 dell'Art. 2.4 - "Eventi atmosferici scelta estesa" se operante, inondazioni, alluvioni salvo quanto previsto all'Art. 2.17 - "Inondazioni, Alluvioni" se operante;
6. agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
7. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto all'Art. 2.8 - "Fenomeno elettrico" e all'Art. 2.12 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici", se operanti;
8. causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti;
9. subiti da lucernari e lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del fabbricato assicurato nel caso di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;
10. subiti da lastre verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai;
11. ad affreschi e statue che abbiano valore artistico, salvo quanto previsto all'Art. 2.14 - "Differenziale Storico Artistico";
12. consequenziali, indiretti in genere, perdite di valore di mercato e danni da mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

- qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto indicato al punto 12. dell'Art. 2.1 – “Garanzia Base Incendio”;
13. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;
 14. per i **guasti a fissi ed infissi**, sono esclusi i danni alle porte ed agli infissi interni delle singole abitazioni;
 15. per le spese di demolizione e sgombero, sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni;
 16. per le spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas sono sempre escluse le spese relative a spostamento di contatori di erogazione o le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie necessarie per rendere il Fabbricato conforme alle normative vigenti.

Art. 2.20 Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile

Per la garanzia di cui all'Art. 2.2 – “Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)”, sono esclusi i danni:

1. di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo salvo quanto previsto al punto 9 dell'Art. 2.2.1. - “Responsabilità civile verso terzi – R.C.T.”;
2. conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
4. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, salvo quanto previsto al punto 10 dell'Art. 2.2.1 – “Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.” – limitatamente alla committenza Auto;
5. da impiego di aeromobili;
6. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
7. derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
8. da furto;
9. derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali dell'Assicurato, degli inquilini o condòmini o loro familiari;
10. causati da lavori di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto all'Art. 2.2.1 – “Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.” – Punto 1;
11. i danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogne, salvo quanto previsto dall'Art. 3.1 – “Danni da Acqua” e/o all'Art. 2.18 – “R.C. Conduzione locali”, se acquistate;
12. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
13. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
14. derivanti da campi elettromagnetici;
15. di qualsiasi natura derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

Ai fini dell'assicurazione di cui all'Art. 2.2 – “Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)”, non sono considerati terzi:

1. il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato o essendo lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del Fabbricato e dei relativi impianti, nonché, alla conduzione di questi ultimi;
4. le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Dall'assicurazione R.C.O di cui all'Art. 2.2.2 – “Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro – R.C.O.” sono escluse le malattie professionali.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Art. 2.21 Ulteriori Esclusioni specifiche

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 2.19 - "Esclusioni garanzia base Incendio" ed all'Art. - 2.20 "Esclusioni garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)", valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:

Fenomeni atmosferici scelta Base

Per la garanzia di cui all'Art. 2.3.1, sono esclusi i danni causati da:

1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, alluvioni, inondazioni, lagheggiata, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina cedimento, franamento o spinta del terreno, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui alla presente garanzia;
2. umidità, stillicidio, trasudamento;
3. infiltrazione di acqua dal terreno;
4. infiltrazioni dovute a difetto di impermeabilizzazione;
5. innalzamento del livello della falda;
6. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, tranne quanto disciplinato all'art.2.6 "Acqua Piovana, se acquistata";
7. gelo, neve, tranne quanto disciplinato all'art. 2.3.2 - "Sovraccarico neve" e nell'art. 2.3.3. "Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini e comignoli";
8. valanghe e slavine;

e i danni subiti da:

9. insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne, nonché pannelli fonoassorbenti salvo se adesi ai muri del Fabbricato;
10. tende esterne, tettoie e porticati;
11. cose all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
12. pertinenze del Fabbricato principale aperte su uno o più lati;
13. costruzioni e manufatti che non costituiscano abitazione, realizzati totalmente in legno e/o materia plastica quali a titolo esemplificativo serre, casette da giardino, box e garage;
14. gazebo, pergolati, chioschi, ombrelloni, teli anche se dotati di serramenti, coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture;
15. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
16. Pannelli solari e/o fotovoltaici, salvo quanto previsto dall'Art. 2.12 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici", se acquistata;
17. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato;
18. vie di accesso, piazzali e piscine;
19. teli delle zanzariere;
20. pensiline.

Sovraccarico Neve

Per la garanzia di cui all'Art. 2.3.2 sono esclusi i danni:

1. causati da valanghe e slavine;
2. causati da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
3. ai fabbricati non conformi alle leggi e ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria per legge del tetto;
4. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;
5. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti;
6. ai Pannelli solari e/o fotovoltaici salvo quanto previsto all'Art. 2.12 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici";
7. ai camini, antenne, tende esterne, tettoie, infissi;
8. alle strutture portanti del tetto in legno che abbiano subito una deformazione permanente che ne pregiudichi la stabilità.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli

Per la garanzia di cui all'Art. 2.3.3, sono esclusi i danni alle cose assicurate da bagnamento o allagamento conseguente a:

1. infiltrazioni o all'occlusione di grondaie;
2. traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana.

Fenomeni atmosferici scelta Estesa

Per la garanzia di cui all'Art. 2.4.1, sono esclusi i danni causati da

1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, alluvioni, inondazioni, lagheggiata, penetrazione di acqua marina cedimento, franamento o spinta del terreno, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui alla presente garanzia;
2. umidità, stillicidio, trasudamento;
3. infiltrazione di acqua dal terreno;
4. infiltrazioni dovute a difetto di impermeabilizzazione;
5. innalzamento del livello della falda;
6. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, tranne quanto disciplinato all'Art.2.6 "Acqua Piovana", se acquistata;
7. gelo, neve, tranne quanto disciplinato all'Art. 2.3.2 - "Sovraccarico neve" e nell'Art. 2.3.3. "Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini e comignoli";

e i danni subiti da:

8. insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne, nonché pannelli fonoassorbenti salvo se adesi ai muri del Fabbricato;
9. tende esterne;
10. tettoie e porticati ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante;
11. costruzioni e manufatti che non costituiscano abitazione, realizzati totalmente in legno e/o materia plastica quali a titolo esemplificativo serre, casette da giardino, box e garage;
12. gazebo, pergolati, chioschi, ombrelloni, teli anche se dotati di serramenti, coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture;
13. piscine esclusivamente per i danni da grandine;
14. teli delle zanzariere;
15. pensiline;
16. cose all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
17. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
18. pannelli solari e/o fotovoltaici, salvo quanto previsto dall'Art. 2.12 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici", se acquistata;
19. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato.

Per la garanzia di cui all'Art. 2.4.1 – "Eventi atmosferici scelta Estesa", relativamente a **maree e mareggiate**, per i soli Fabbricati ubicati nei comuni della Laguna Veneta, e soggetti al cosiddetto fenomeno "acqua alta", resta convenuto che non saranno indennizzabili i danni subiti dalle parti di Fabbricato che si trovano sotto i 140 cm dallo zero mareografico di Punta della Salute, che rappresenta il piano convenzionale di riferimento rispetto al quale si misura l'altezza delle maree. Nulla sarà dovuto per il ripristino delle parti di Fabbricato sotto la suddetta soglia di franchigia.

Sovraccarico Neve

Per la garanzia di cui all'Art. 2.4.2 sono esclusi i danni:

1. causati da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
2. ai fabbricati non conformi alle leggi e ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria per legge del tetto;
3. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

4. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti;
5. ai Pannelli solari e/o fotovoltaici salvo quanto previsto all'Art. 2.12 – “Pannelli solari e/o fotovoltaici”, se acquistata;
6. ai camini, antenne, tende esterne, tettoie, infissi;
7. alle strutture portanti del tetto in legno che abbiano subito una deformazione permanente che ne pregiudichi la stabilità.

Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli

Per la garanzia di cui all'Art. 2.4.3, sono esclusi i danni alle cose assicurate da bagnamento o allagamento conseguente a:

1. infiltrazioni o all'occlusione di grondaie;
2. traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana.

Eventi atmosferici – estensione tende e tettoie

Per la garanzia di cui all'Art. 2.5, si intendono confermate le “ulteriori esclusioni specifiche” di cui al presente articolo per la garanzia Eventi atmosferici scelta Estesa.

Acqua piovana

Per la garanzia di cui all'Art. 2.6, sono esclusi i danni:

1. causati da rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.1 - “Eventi atmosferici scelta Base” e all'Art. 2.4.1 – “Eventi atmosferici scelta Estesa”;
2. causati da infiltrazioni di acqua dal terreno;
3. causati da infiltrazioni, salvo quanto previsto dall'Art. 2.7 – “Acqua Piovana - estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze”, se acquistata;
4. derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
5. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di laghetti, di alluvioni, inondazioni e penetrazioni di acqua marina, di cedimento, franamento o spinta del terreno;
6. umidità, stillicidio, trasudamento.

Acqua piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze

Per la garanzia di cui all'Art. 2.7, sono esclusi i danni:

1. usura;
2. rotture, brecce o lesioni provocate al manto esterno del tetto e/o terrazzo, alle pareti esterne o ai serramenti, dovuti ad Eventi atmosferici disciplinati dall'Art. 2.3.1 - “Eventi atmosferici scelta Base” e all'Art. 2.4.1 – “Eventi atmosferici scelta Estesa”;
3. penetrazione di acqua attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti.

Fenomeno elettrico

Per la garanzia di cui all'Art. 2.8, sono esclusi i danni:

1. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
2. causati da usura, manomissione o difetti di materiale;
3. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato e non protetti;
4. agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
5. derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
6. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
7. ai Pannelli Solari e/o fotovoltaici salvo quanto previsto all'Art. 2.12 – “Pannelli solari e/o fotovoltaici”, se acquistata.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio

Per la garanzia di cui all'Art. 2.9, sono esclusi:

1. i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica;
2. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
3. i danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
4. i danni da imbrattamento all'esterno;
5. i danni di fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici del Fabbricato;
6. i danni diversi da incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, se avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi;
7. i danni subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato.

Spese di demolizione e sgombero – in aumento

Per la garanzia di cui all'Art. 2.10, sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni.

Rottura lastre – in aumento

Per la garanzia di cui all'Art. 2.11, non sono previste ulteriori esclusioni.

Pannelli solari e/o fotovoltaici

Per la garanzia di cui all'Art. 2.12, si intendono esclusi i danni dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore.

Vengono confermate le esclusioni specifiche del presente Art. 2.21 – “Ulteriori esclusioni specifiche” relativamente ai danni da Fenomeno elettrico e da Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio.

Inoltre, per la garanzia di cui all'Art. 2.12 punto 1, si intendono esclusi i danni causati da:

1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, alluvioni, inondazioni, lagheggiata, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina cedimento, franamento o spinta del terreno, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui alla presente garanzia;
 2. umidità, stillicidio, trasudamento;
 3. infiltrazione di acqua dal terreno;
 4. infiltrazioni dovute a difetto di impermeabilizzazione;
 5. innalzamento del livello della falda;
 6. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 7. neve, tranne quanto disciplinato all'art. 2.12, relativamente al punto 2;
- mentre per la garanzia di cui all'Art. 2.12 punto 2, si intendono esclusi i danni causati da:

8. gelo, valanghe e slavine.

Contenuto delle abitazioni

Per la garanzia di cui all'Art. 2.13 punto 2, si intendono esclusi i danni causati da:

1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, alluvioni, inondazioni, lagheggiata, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina cedimento, franamento o spinta del terreno, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui alla presente garanzia;
 2. umidità, stillicidio, trasudamento;
 3. infiltrazione di acqua dal terreno;
 4. infiltrazioni dovute a difetto di impermeabilizzazione;
 5. innalzamento del livello della falda;
 6. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 7. neve, tranne quanto disciplinato all'art. 2.13, relativamente al punto 3;
- e per la garanzia di cui all'Art. 2.13 punto 3 si intendono esclusi i danni causati da:
8. gelo, valanghe e slavine;

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Si intende inoltre escluso il contenuto:

1. delle attività commerciali o artigianali;
2. all'interno delle pertinenze quali box, cantine, soffitte, solai non comunicanti con l'Abitazione, ufficio o studio professionale;
3. all'aperto.

Differenziale storico artistico

Per la garanzia di cui all'Art. 2.14, non sono previste ulteriori esclusioni.

Terremoto

Per la garanzia di cui all'Art. 2.15, sono esclusi i danni:

1. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate, inondazioni, alluvioni, franamento, cedimento e spinta del terreno, valanghe e slavine;
2. al contenuto e ai Pannelli solari e/o fotovoltaici;
3. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato.

Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici

Per la garanzia di cui all'Art. 2.16, sono esclusi i danni:

1. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate, inondazioni, alluvioni, franamento, cedimento e spinta del terreno, valanghe e slavine;
2. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato.

Inondazioni, Alluvioni

Per la garanzia di cui all'Art. 2.17, non sono indennizzati i danni causati da:

1. mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sulle cose assicurate;
3. di franamento, spinta, cedimento o smottamento del terreno;
4. causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua non dovuti ad inondazioni e alluvioni;
5. al contenuto e ai Pannelli solari e/o fotovoltaici;
6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dall'Art. 2.9 - "Atti vandalici, di Terrorismo e sabotaggio", se acquistata.

Rc conduzioni locali

Per la garanzia di cui all'Art. 2.18 sono esclusi i danni da proprietà del Fabbricato e parti comuni, le responsabilità inerenti qualsiasi attività professionale e la proprietà o uso di animali in genere.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Come mi assicuro

Art. 2.22 Forma dell'assicurazione

La copertura assicurativa è prestata nella forma a Valore Intero o a Primo rischio Assoluto.

Forma a valore intero

Per le coperture assicurative a valore intero le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore dell'area, o al valore di ricostruzione a nuovo dei pannelli solari e/o fotovoltaici.

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo eccede al momento del sinistro la somma assicurata, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima, salvo quanto previsto all'Art. 1.21 - "Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale".

Forma a Primo rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.

La copertura per i danni subiti dal Fabbricato e dai Pannelli solari e/o fotovoltaici è prestata nella forma a valore intero ad eccezione delle seguenti garanzie/spese che sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto:

- Guasti a fissi e infissi
- Spese di demolizione e sgombero
- Onorari dei periti
- Onorari di riprogettazione del Fabbricato
- Costi di urbanizzazione
- Costi per il rimpiazzo del combustibile
- Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas
- Acqua Piovana
- Acqua Piovana – estensione infiltrazioni dal tetto e/o dalle terrazze
- Fenomeno elettrico
- Spese di demolizione e sgombero in Aumento
- Differenziale Storico Artistico

La copertura assicurativa per i seguenti beni è prestata nella forma a Primo rischio Assoluto:

- Contenuto delle Abitazioni
- Lastre pertinenti agli ingressi
- Rottura Lastre in aumento

Le garanzie di Responsabilità Civile Terzi (RCT/RCO) e Rc Conduzione Locali sono prestate sino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo previsto in polizza alla specifica garanzia.

Art. 2.23 Operatività della garanzia Contenuto

La somma complessivamente assicurata sarà pari al massimale assicurato per singola abitazione, ufficio, studio professionale moltiplicato per il numero totale delle abitazioni, uffici e/o studi professionali presenti nel Fabbricato assicurato.

Se al momento del Sinistro il numero delle unità immobiliari risulta superiore a quello indicato in Polizza AXA risponderà del danno di ogni singola unità immobiliare in proporzione al rapporto tra il numero di unità immobiliari indicato in Polizza ed il numero di unità immobiliari effettive.

Art. 2.24 Operatività della garanzia RC conduzione Locali

Il Contraente dichiara che il Fabbricato è composto da un numero di appartamenti pari a quello indicato in polizza, compreso quello del custode, in caso contrario si applicherà quanto disposto dagli Art. 1.1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio", Art. 1.5 - "Aggravamento di rischio" e Art. 1.6 - "Diminuzione del rischio" delle Norme che regolano il contratto.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Art. 2.25 Effetto delle garanzie di cui all'Art. 2.3 - "Eventi atmosferici scelta Base", Art. 2.4 - "Eventi atmosferici scelta Estesa", Art. 2.5 - "Eventi atmosferici - estensione tende e tettoie", Art. 2.6 - "Acqua Piovana", Art. 2.7 - "Acqua Piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze", Art. 2.12 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici" (solo per Eventi atmosferici e Sovraccarico neve), Art. 2.13 - "Contenuto delle abitazioni" (solo per Eventi atmosferici e Sovraccarico neve), Art. 2.15 - "Terremoto", Art. 2.16 - "Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici", Art. 2.17 - Inondazioni, Alluvioni"

Le garanzie all'Art. 2.3 - "Eventi atmosferici scelta Base", Art. 2.4 - "Eventi atmosferici scelta Estesa", Art. 2.5 - "Eventi atmosferici – estensione tende e tettoie", Art. 2.6 - "Acqua Piovana", Art. 2.7 - "Acqua Piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze", Art. 2.12 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici" (solo per Eventi atmosferici e Sovraccarico neve), Art. 2.13 - "Contenuto delle abitazioni" (solo per Eventi atmosferici e Sovraccarico neve), Art. 2.15 - "Terremoto", Art. 2.16 - "Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici", Art. 2.17 - "Inondazioni, Alluvioni" hanno effetto:

- dalle **ore 24 del decimo giorno indicato in Polizza (ventesimo giorno per le garanzie all'Art. 2.15 - "Terremoto", Art. 2.16 – "Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici", Art. 2.17 - "Inondazioni, Alluvioni")**, successivo alla decorrenza delle medesime, purché il premio o la prima rata di premio siano stati pagati;

oppure:

- dalle **ore 24 del decimo giorno (ventesimo giorno per le garanzie all'Art. 2.15 - "Terremoto", Art. 2.16 - "Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici", Art. 2.17 - "Inondazioni, Alluvioni")** successivo al pagamento del premio, se effettuato in data posteriore rispetto a quella di decorrenza della polizza.

In caso di **sostituzione**, la descritta **carenza temporale non si applica** qualora sussistano entrambe le condizioni:

- la presente Polizza (polizza sostituyente) sia stata emessa senza soluzione di continuità sullo stesso fabbricato (o fabbricato diverso nel solo caso di variazione di ubicazione di rischio) della Polizza precedentemente stipulata con AXA (polizza sostituita);
- le garanzie sopra indicate contenute nella presente Polizza (polizza sostituyente) siano già prestate dalla Polizza precedente (polizza sostituita) o da una ad essa collegata;

o in alternativa la seguente condizione:

- con la presente Polizza (polizza sostituyente) viene assicurato un impianto solare o fotovoltaico di nuovo acquisto e installazione su un fabbricato già assicurato nella Polizza precedente (polizza sostituita) con le garanzie sopra indicate. Per quest'ultimo caso sarà onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'acquisto e l'installazione dell'impianto solare e/o fotovoltaico.

Nel caso di **nuova emissione di Polizza**, la descritta **carenza temporale non si applica**, qualora sussistano entrambe le condizioni:

- la nuova Polizza AXA sia stata emessa senza soluzione di continuità sullo stesso fabbricato della Polizza precedentemente stipulata con altra Compagnia assicurativa;
- le garanzie sopra indicate contenute nella nuova Polizza AXA siano già presenti nella Polizza precedentemente stipulata altra Compagnia assicurativa.

In questo caso sarà onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza della polizza precedente.

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Tabella 1 - Garanzia Base Incendio

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Incendio, fulmine, implosione o scoppio Art. 2.1 punto 1	Somma assicurata del fabbricato	-
Esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali o di natanti, onda di pressione, rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, fumo, gas, vapori Art. 2.1 punti da 2 a 7	Somma assicurata del fabbricato	-
Guasti a fissi ed infissi Art. 2.1 punto 8	2.000 euro per sinistro	-
Spese di demolizione e sgombero Art. 2.1 punto 13	30% dell'indennizzo pagabile col massimo di 100.000 euro	-
Perdita dell'affitto o mancato godimento del Fabbricato Art. 2.1 punto 12	10% della somma assicurata per ogni singolo appartamento, ufficio e/o studio professionale	-
Lastre pertinenti agli ingressi e alle parti condominiali Art. 2.1 punto 11	3.000 euro per sinistro	-
Onorari dei periti Art. 2.1 punto 14	5% dell'indennizzo pagabile col massimo di 20.000 euro	-
Onorari di riprogettazione del Fabbricato Art. 2.1 punto 15	2% della somma assicurata col massimo di 10.000 euro	-
Costi di urbanizzazione Art. 2.1 punto 16	10.000 euro per anno	-
Costi per il rimpiazzo del combustibile Art. 2.1 punto 17	3.000 euro per anno	250 euro per sinistro
Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas Art. 2.1 punto 18	2.500 euro per sinistro e 5.000 euro per anno	250 euro per sinistro

Tabella 2 - Garanzia Base Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T./R.C.O.)

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Danni da Proprietà del fabbricato e Conduzione delle parti comuni (danni diversi da spargimento di acqua) Art.2.2.1.	Massimale RCT	-
Interruzione di esercizio o sospensione di attività Art. 2.2.1 punto 8	150.000 euro per anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per ogni danno
Inquinamento accidentale Art. 2.2.1 punto 9	10% del massimale assicurato per anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per ogni danno
Committenza auto Art. 2.2.1 punto 10	Massimale Assicurato	200 euro per sinistro

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

Manovre riallineamento ascensore Art. 2.2.1 punto 11	Massimale Assicurato	Scoperto 10% col minimo di 250 euro per sinistro
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) Art. 2.2.2	50 % del massimale fino al massimo di 1.500.000 euro per ogni prestatore d'opera	per ogni infortunato 2.500 euro sull'invalidità permanente da Infortunio

Tabella 3 – Ulteriori garanzie

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Eventi Atmosferici scelta Base Art. 2.3	Fenomeni Atmosferici scelta Base Somma assicurata	Scoperto per sinistro previsto sul certificato di polizza	
	Danni da grandine a serramenti, vetrate, lastre, lucernari e manufatti in fibrocemento, cemento-amianto 2% della somma assicurata Fabbricato con il minimo di 5.000 euro e il massimo di 25.000 euro per anno; sottolimito di 2.500 euro per i lucernari per anno		
	Fenomeni atmosferici su Cappotto termico 20% della somma assicurata con il minimo di 30.000 euro ed il massimo di 200.000 euro per anno		
	Danni da sovraccarico Neve 75% della somma assicurata Fabbricato per anno		Scoperto 15% con il minimo di 500 euro per sinistro
	Danni da accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli 2.000 euro per anno		500 euro per sinistro
Eventi Atmosferici scelta Estesa Art. 2.4	Fenomeni Atmosferici scelta Estesa Somma assicurata	Scoperto per sinistro previsto sul certificato di polizza	
	Danni da grandine a serramenti, vetrate, lastre, lucernari e manufatti in fibrocemento, cemento-amianto 2% della somma assicurata Fabbricato con il minimo di 10.000 euro e il massimo di 50.000 euro per anno; sottolimito di 10.000 euro per anno per i lucernari		
	Pertinenze del Fabbricato principale aperte su uno o più lati 5% somma assicurata con il massimo di 50.000 euro per anno		
	Fenomeni atmosferici su Cappotto termico 20% della somma assicurata con il minimo di 30.000 euro ed il massimo di 200.000 euro per anno		

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

	Danni da sovraccarico Neve 75% della somma assicurata Fabbricato per anno	Scoperto 15% minimo 500 euro per sinistro
	Danni da accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli 2.000 euro per anno	500 euro per sinistro
	Danni da valanghe, slavine, 250.000 euro per anno	Scoperto 10% col minimo di 10.000 euro per sinistro
	Maree e mareggiate 50.000 euro per anno	Scoperto 10% col minimo di 10.000 euro per sinistro e Franchigia di 140 cm. per i comuni della laguna Veneta
Eventi atmosferici – estensione tende e tettoie Art. 2.5	Per Fabbricato con somma assicurata fino a 1,5 Mln: 3.000 euro per sinistro e 6.000 euro per anno	Scoperto per sinistro previsto sul certificato di polizza
	Per Fabbricato con somma assicurata da 1,5 a 6 Mln: 5.000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno	
	Per Fabbricato con somma assicurata oltre 6 Mln: 7.500 euro per sinistro e 15.000 euro per anno	
Acqua Piovana Art. 2.6	previsto sul certificato di polizza	Scoperto per sinistro previsto sul certificato di polizza
Acqua Piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze Art. 2.7	1.500 euro per anno se selezionato 5.000 euro per Acqua Piovana	Scoperto per sinistro previsto sul certificato di polizza
	3.000 euro per anno se selezionato 10.000 euro per Acqua Piovana	
	4.000 euro per anno se selezionato 15.000 euro per Acqua Piovana	
Fenomeno Elettrico Art. 2.8	previsto sul certificato di polizza	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro e il massimo 1.000 euro per sinistro
Atti Vandalici, Terrorismo e Sabotaggio Art. 2.9	Atti Vandalici, terrorismo e sabotaggio Somma assicurata	Franchigia 200 euro per sinistro
	Guasti cagionati dai ladri Somma assicurata	
	Furto di fissi ed infissi (diversi da ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali) 2.500 euro per anno	-

Condizioni di Assicurazione

2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.)

	<p>Furto ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali</p> <p>Per Fabbricato fino a 1,5 Mln: 1.500 euro per sinistro/3.000 euro per anno</p> <p>Per Fabbricato da 1,5 Mln a 6 Mln: 3.000 euro per sinistro/10.000 euro per anno</p> <p>Per Fabbricato oltre 6 Mln: 4.000 euro per sinistro/15.000 euro per anno</p>	200 euro per sinistro
Rottura Lastre - in aumento Art. 2.11	3.000 euro per lastra per anno	-
	<p>Lucernari</p> <p>40% della somma assicurata con il minimo di 1.000 euro per anno</p>	
Pannelli Solari e/o fotovoltaici Art. 2.12	<p>Danni da incendio, fulmine, esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali, onda di pressione, fenomeni atmosferici</p> <p>Somma assicurata</p>	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro per sinistro (solo per fenomeni atmosferici)
	<p>Danni da Fenomeni elettrici</p> <p>20% della somma assicurata con il massimo di 15.000 euro per anno</p>	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro per sinistro
	<p>Danni da sovraccarico neve</p> <p>75% della somma assicurata per anno</p>	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro per sinistro
	<p>Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio</p> <p>Somma assicurata</p>	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro per sinistro
Contenuto delle Abitazioni Art. 2.13	<p>Contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale</p> <p>Somma assicurata</p>	Scoperto o franchigia pari a quella dell'evento che ha originato il sinistro
Differenziale Storico Artistico Art. 2.14	Somma assicurata	-
Terremoto Art. 2.15	Limite di indennizzo previsto in polizza	Scoperto previsto in polizza
Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici Art. 2.16	Limite di indennizzo previsto in polizza	Scoperto previsto in polizza
Inondazioni, Alluvioni Art. 2.17	Limite di indennizzo previsto in polizza	Scoperto previsto in polizza
R.C. Conduzione Locali Art. 2.18	Massimale Assicurato	150 euro per sinistro per i danni da spargimento d'acqua

Condizioni di Assicurazione

3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Cosa assicuro

Art. 3.1 Danni da acqua

3.1.1. Danni da acqua al Fabbricato

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato, da:

1. **spargimento d'acqua** a seguito di guasti o rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresi i tubi interrati di pertinenza del Fabbricato assicurato;
2. **gelo**, che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento;
3. **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento.

3.1.2. Danni da acqua a Terzi

AXA, a parziale deroga del punto 11 dell'Art. 2.20 – “Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O)”, e nei limiti del massimale acquistato per la garanzia base Responsabilità Civile, tiene indenne l'Assicurato, proprietario del Fabbricato assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di spargimento d'acqua causato da guasto o rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresi i tubi interrati, da gelo, da occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento.

Per i danni, di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2, derivanti da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

Come ampliare la garanzia Danni da acqua

Art. 3.2 Eccessivo consumo di acqua

AXA rimborsa il maggior costo dovuto alle eccedenze di consumo d'acqua conseguente ad un guasto o ad una rottura accidentale degli impianti idrici, di condizionamento e riscaldamento al servizio del Fabbricato, compresi gli impianti d'irrigazione, escluse le piscine.

Si rimborsa la differenza tra l'importo medio delle bollette dei dodici mesi antecedenti il giorno nel quale si è riscontrata la perdita e quelle del medesimo periodo dell'anno precedente.

Art. 3.3 Ricerca e riparazione guasti

In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d'acqua, indennizzabile in base all'Art. 3.1 “Danni da acqua”, AXA rimborsa le spese:

1. necessarie per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca guasti;
2. sostenute per ricercare, riparare e/o sostituire:
 - le parti di condutture e relativi raccordi nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti ove si è verificato lo spargimento d'acqua;
 - le parti di condutture e i relativi raccordi interrati ove si è verificato lo spargimento d'acqua; si precisa che, a parziale deroga dell'art. 3.1.1 “Danni da acqua al Fabbricato”, le suddette spese sono rimborsate anche se non sia stato riscontrato un danno materiale direttamente causato al Fabbricato;
3. sostenute per eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (“canal jet”);

Condizioni di Assicurazione

3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

4. sostenute per la demolizione, il ripristino di parti del Fabbricato o della pavimentazione e per la rimozione o il ripristino del terreno. Sono altresì, comprese le spese per la realizzazione di Bypass, sempreché non risulti un pregiudizio economico a carico di AXA.

Cosa non assicurato

Art. 3.4 Esclusioni Garanzia Danni da Acqua

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 2.19 - "Esclusioni garanzia base Incendio" ed all'Art. 2.20 "Esclusioni garanzia base responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O)", valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:

Relativamente allo **spargimento d'acqua** sono esclusi i danni:

1. da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
2. da usura, corrosione o difetti di materiale;

Relativamente al **gelo** sono esclusi i danni:

3. da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o da tubi interrati;
4. ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;

Relativamente alle **occlusioni** condutture sono esclusi i danni:

5. conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
6. verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Per gli eventi di cui al punto **3.1.1 Danni da acqua al Fabbricato** sono esclusi anche i danni:

7. a cose diverse dal Fabbricato;
8. le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del Fabbricato, di condutture ed impianti fissi sostenute per ricercare od eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua salvo quanto previsto all'Art. 3.3 - "Ricerca e riparazione guasti", punti 2 e 4, se operante.

Come mi assicuro

Art. 3.5 Forma dell'assicurazione

La copertura assicurativa è prestata nella forma a Valore Intero o a Primo rischio Assoluto.

Forma a valore intero

Per le coperture assicurative a valore intero le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore dell'area, o al valore di ricostruzione a nuovo dei pannelli solari.

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo eccede al momento del sinistro la somma assicurata, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima, salvo quanto previsto all'Art. 1.21 - "Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale".

Forma a Primo rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.

La copertura assicurativa è prestata nella forma a Valore Intero per i Danni da Acqua al Fabbricato ad eccezione delle seguenti garanzie/spese che sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto:

- Eccessivo consumo di acqua
- Spese di ricerca e riparazione

La copertura assicurativa è prestata sino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo previsto in polizza per i Danni da Acqua a Terzi.

Condizioni di Assicurazione

3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 3.6 Operatività delle garanzie

3.6.1. Fabbricato di recente costruzione – Franchigia danni da acqua

Viene espressamente indicato in polizza il periodo di tempo in cui non è applicata alcuna franchigia in caso di sinistro di cui all'Art. 3.1 - "Danni da acqua" per i fabbricati il cui anno di costruzione è inferiore o uguale a cinque anni alla data di effetto della polizza.

Per i sinistri di cui all'Art. 3.1 - "Danni da acqua" verificatisi successivamente a tale periodo si applica la franchigia standard "Danni da acqua".

In caso di errata dichiarazione, riferita all'anno di costruzione del Fabbricato, a tutti sinistri che avrebbero goduto dell'agevolazione, in virtù della suddetta errata dichiarazione, sarà applicata una franchigia di 500 euro.

Condizioni di Assicurazione

3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Tablelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Tabella 1 - Garanzia Danni da acqua

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Danni da acqua Art. 3.1.1 Danni al Fabbricato	Spargimento di acqua per guasti o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria Somma assicurata	Franchigia stabilita in polizza Art. 3.6.1 Franchigia Standard 250 euro per sinistro
	Spargimento di acqua da tubi interrati 2.600 euro per anno	
	Gelo 1% della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro	
	Occlusione 1% della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro	
Danni da acqua Art. 3.1.2 Danni a Terzi	Spargimento di acqua per guasti o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria Massimale assicurato	Franchigia per errata dichiarazione 500 euro
	Spargimento di acqua da tubi interrati 5.000 euro per anno	
	Danni a Terzi da Gelo e Occlusione Massimale assicurato	
	Danni a cose di terzi in locali interrati e seminterrati 150.000,00 euro per anno	

Tabella 2 – Ulteriori garanzie Danni da Acqua

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Eccessivo consumo di Acqua Art. 3.2	5.000 euro per anno	-
Ricerca e riparazione guasti (compresi tubi interrati) Art. 3.3	Spese per ricercare, riparare e sostituire comprese spese per indagini strumentali, spese per demolizione, ripristino, by-pass Massimale previsto in polizza	Scoperto 10% per sinistro, minimo previsto in polizza
	Spese per canal jet 1.000 euro per anno	Franchigia 150 euro per sinistro

Condizioni di Assicurazione

4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Cosa Assicuro

Art. 4.1 Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato

L'assicurazione è prestata per gli Impianti al servizio del Fabbricato, i beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

AXA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:

1. rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
2. imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
3. mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
4. errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
5. errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
6. rovesciamento di liquidi in genere;
7. traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
8. gelo, valanghe, ghiaccio.

Sono inoltre compresi:

9. i danni materiali e diretti ai fabbricati occupati dall'Assicurato unicamente causati da rotture, lesioni, crolli, sfondamenti dovuti a sinistri indennizzabili a termini di polizza e provocati dal macchinario assicurato;
 10. le spese ed onorari di competenza dei periti che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 7.3 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute;
- fermo quanto disposto dal successivo Art. 7.8 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Cosa Non Assicuro

Art. 4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;
4. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica, allagamento;
5. di incendio, di fenomeno elettrico ed altri eventi previsti dalla Sezione "Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità civile (R.C.T. - R.C.O.)";
6. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
7. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
8. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
9. dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);

Condizioni di Assicurazione

4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

10. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
 11. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
 12. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
 13. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
 14. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, scardassi, tele, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
 15. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi; e inoltre subiti da:
 16. beni assicurati con polizza leasing separata e motori in corrente continua con potenza superiore a 375 KW;
 17. utensili, impianti di cogenerazione o a biomassa, pannelli solari e/o fotovoltaici e turbine in genere.
- Sono esclusi i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
18. controlli di funzionalità;
 19. manutenzione preventiva;
 20. eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
 21. aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 22. danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Come mi assicuro

Art. 4.3 Forma dell'assicurazione

La copertura assicurativa è prestata nella forma a Primo rischio Assoluto.

Forma a Primo rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.

Condizioni di Assicurazione

4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Tablelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Tabella 1 - Garanzia Guasti agli impianti

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato Art. 4.1	Guasti agli Impianti dovute a rotture meccaniche, imperizia, errata manipolazione, etc. Somma assicurata	Scoperto 10 % minimo 250 euro per sinistro
	Rotture, lesioni, crolli, sfondamenti al fabbricato dovuti a sinistri indennizzabili a termini di polizza e provocati dal macchinario assicurato Somma assicurata e con il massimo di 15.000 euro per anno	
	Onorari dei periti 10 % dell'indennizzo pagabili a termini di polizza, col minimo di 1.000 euro e con il massimo di 3.000 euro	

Condizioni di Assicurazione

5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Cosa Assicurato

Art. 5.1 R.C. Amministratore di Condominio

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il massimale assicurato e nei limiti previsti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni, intendendosi per tali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte e danneggiamento a cose, e perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi, compresi i condòmini, nell'esercizio del suo mandato di amministratore pro tempore del Fabbricato indicato in polizza per l'attività svolta nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

L'assicurazione non è quindi operante per i danni e le perdite patrimoniali che non attengano all'amministrazione del Fabbricato assicurato con la presente polizza.

Il massimale indicato in polizza per la garanzia R.C. dell'amministratore è l'obbligazione cumulativa massima cui AXA è tenuta per sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute durante lo stesso periodo di assicurazione, anche se relative a più amministratori pro tempore del Fabbricato indicato in polizza.

La garanzia comprende le perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi, compresi i condòmini del Fabbricato assicurato, conseguenti a:

1. **multe e ammende** inflitte ai condòmini del Fabbricato assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso, compresi gli errori imputabili all'Assicurato nello svolgimento dell'attività di amministratore quale sostituto d'imposta, come previsto dalla Legge 449/1997 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. **mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy"**, REG. EU 679/2016 "General Data Protection Regulation, D.lgs. n. 196/03 (e successive modificazioni o integrazioni);
3. **perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore** nell'esercizio dell'attività di amministratore del Fabbricato indicato in polizza.

Si precisa, che l'assicurazione R.C. Professionale, ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, comprende anche la responsabilità civile derivante al professionista dalla **custodia di somme di denaro, titoli e valori** ricevuti in deposito dai clienti nell'esercizio dell'attività di amministratore del Fabbricato indicato in polizza (la garanzia opera, a parziale deroga di quanto previsto al successivo Art.5.2 - "Esclusioni", per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento e per le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio").

Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla **custodia di somme di denaro, titoli e valori** ricevuti in deposito dai clienti condòmini del Fabbricato assicurato, l'assicurazione è operante a condizione che l'avvenuta presa in custodia sia comprovata per iscritto tramite documenti di data certa con rilascio al cliente di ricevuta di presa in consegna sottoscritta dall'Assicurato. In caso di sinistro il cliente danneggiato dovrà fornire originale di detta ricevuta di deposito.

La garanzia non è operante per le perdite patrimoniali di denaro, titoli e valori dei quali non risulti con comprovata idonea documentazione e di data certa, l'avvenuta presa in custodia nonché le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di gioielli e preziosi.

La garanzia comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condòmini del Fabbricato assicurato:

1. derivanti da appalti di lavori o di forniture relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Fabbricato amministrato indicato in polizza.
La garanzia comprende l'attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali nel Fabbricato amministrato nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni);
2. derivanti da **interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi**, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
3. verificatisi in occasione di **visite di lavoro nel suddetto Fabbricato condominiale e/o nelle aree di pertinenza dello stesso.**

L'assicurazione è valida per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso dei suoi dipendenti o di eventuali lavoratori parasubordinati, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'amministratore del Fabbricato assicurato.

Condizioni di Assicurazione

5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Cosa non Assicuro

Art. 5.2 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

1. i danni e le perdite patrimoniali derivanti da azioni od omissioni dolose dell'amministratore;
2. i danni e le perdite patrimoniali che non attengano all'amministrazione del Fabbricato assicurato con la presente polizza;
3. qualsiasi altra attività professionale, diversa dall'attività per cui è prestata la presente assicurazione (es. curatore fallimentare, commissario giudiziale, custode di beni pignorati, gestore fiduciario di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari; ecc.);
4. le richieste di risarcimento connesse a reclami per mancato godimento, imputabile all'amministratore, di proprietà esclusive o di parti comuni del Fabbricato condominiale o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate dall'amministratore;
5. il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte direttamente all'Amministratore, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento nonché le sanzioni di natura fiscale erogate ai sensi del D.lgs. 472/97;
6. le perdite patrimoniali e le sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio" (e successive modificazioni o integrazioni).

L'assicurazione non è valida per i danni e le perdite patrimoniali:

7. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
8. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
9. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocate artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. da furto o rapina e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);
11. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);
12. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);
13. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei premi delle stipule o delle modifiche effettuate;
14. all'ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
15. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
16. riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D. Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione della responsabilità derivante all'amministrazione del Fabbricato condominiale a lui affidato;
17. derivanti, relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, da carenze dell'hardware o di errori di programmazione del software;
18. derivanti da mancato o incorretto funzionamento di qualsiasi computer o di apparecchiature di elaborazione di dati o sistema di telecomunicazione in seguito ad attacco o trasmissione di virus informatici.

Condizioni di Assicurazione

5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Come mi assicuro

Art. 5.3 Forma dell'assicurazione

La garanzia Responsabilità Civile dell'Amministratore di Condominio è prestata sino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo previsto in polizza alla specifica garanzia.

Art. 5.4 Operatività della garanzia

5.4.1. Inizio e termine della garanzia - Cessazione dall'incarico

La garanzia è prestata per l'Assicurato amministratore in carica del Fabbricato indicato in polizza. L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi nell'esercizio del suo mandato di amministratore pro tempore del Fabbricato indicato in polizza risalenti ad un periodo non superiore a 3 mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza. Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

L'assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

1. all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti;
2. alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza.

Premesso che il rapporto assicurativo cessa automaticamente alla cessazione dell'incarico di Amministratore tuttavia l'assicurazione resta operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, sebbene al momento del ricevimento della richiesta di risarcimento, il singolo Assicurato non sia più formalmente in carica come amministratore del condominio assicurato con la polizza Globale Fabbricati, ma alla condizione che lo fosse al momento in cui sono avvenuti i fatti colposi e che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla cessazione dell'incarico stesso e che la polizza Globale Fabbricati non sia cessata per qualsiasi motivo.

Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza.

Condizioni di Assicurazione

5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Tabella 1 - Garanzia RC Amministratore di condominio

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
RC Amministratore di condominio Art. 5.1	Multe a ammende 1/3 del massimale assicurato per anno	scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro
	Mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" 50.000 euro per anno	
	Perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore Massimale assicurato	
	Perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore derivanti da furto, rapina o incendio 10.000 euro per sinistro	
	Custodia di somme di denaro, titoli e valori 1.000 euro anno	500 euro per sinistro
	Appalti di lavori o forniture manutenzione ordinaria e straordinaria 1/4 del massimale assicurato per anno	scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro
	Attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali 1/4 del massimale assicurato per anno	
	Interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività 50.000 euro per anno	
	Visite di lavoro nel fabbricato e nelle aree di pertinenza Massimale assicurato	-

Condizioni di Assicurazione

6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Premessa

Art. 6.1 Gestione dei sinistri

AXA si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale
Con sede in Via Carlo Pesenti, 121, 00156 Roma
Tel. +39 06.42.115.629 - Fax +39 06.48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni del Glossario e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 6.2 Assicurati

Le prestazioni di cui all'articolo oggetto dell'assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti:

- del Condominio nella persona dell'Amministratore in carica;
- delle persone addette, in rapporto di dipendenza, alla conduzione del condominio.

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

Cosa assicuro

Art. 6.3 Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione dei sinistri, AXA assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

1. le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è **garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;**
2. **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;**
3. le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato AXA Assistance;
4. le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
5. le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
6. le spese per il contributo unificato;
7. le spese di giustizia in sede penale;
8. le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
9. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
10. le spese per il tentativo di conciliazione (D.lgs. 28/2010);
11. le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
12. le spese derivanti da procedimenti arbitrari.

Art. 6.4 Casi Assicurati - Garanzia Base

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.

Condizioni di Assicurazione

6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'Art. 6.3 – “Oggetto dell'Assicurazione Tutela Legale” per i sinistri relativi a:

1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
2. azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
3. difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, AXA Assistance garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla AXA Assistance il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).

Art. 6.5 Casi Assicurati - Estensione plus

Ad integrazione di quanto previsto ai punti 1,2 e 3 dell'Art. 6.4 – “Casi Assicurati - Garanzia Base” vengono garantiti, altresì, gli oneri per i sinistri relativi a:

1. azioni di recupero di quote condominiali. La presente garanzia opera con riferimento a casi assicurativi originati da fatti accaduti o atti posti in essere almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia e sempre che la prima rata delle quote condominiali non versata si riferisca ad un periodo temporale collocabile almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia. Tale garanzia opera esclusivamente in sede stragiudiziale e solo se il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale. In tali casi, la AXA Assistance, in via esclusiva, esperirà, in proprio o avvalendosi dell'opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione bonaria delle vertenze nella fase stragiudiziale. Non verrà effettuato rimborso di spese sostenute nell'eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse da AXA Assistance in sede stragiudiziale, né di quelle eventualmente riferite ad attività svolte in sede stragiudiziale da altri professionisti non incaricati da AXA Assistance;
2. controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente assunti;
3. controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dal Contraente;
4. controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività del Contraente;
5. controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del condominio;
6. controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini;
7. resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Condizioni di Assicurazione

6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Cosa non assicuro

Art. 6.6 Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

1. danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, inondazioni, alluvioni;
2. fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;
4. materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in polizza;
5. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli assicurati;
6. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
7. controversie riguardanti azioni di sfratto;
8. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
9. le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;
10. le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo Casi assicurati;
11. controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto in polizza;
12. controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500.

Come mi assicuro

Art. 6.7 Forma dell'assicurazione

La garanzia Tutela legale è prestata nei limiti del massimale per evento indicato in polizza senza limite annuo.

Art. 6.8 Limiti territoriali

Le garanzie valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

Art. 6.9 Operatività della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Condizioni di Assicurazione

6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Tablelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Tabella 1 - Garanzia Tutela Legale

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Casi Assicurati Garanzia Base Art. 6.4	Spese per la tutela Legale Massimale assicurato	-
	Legale domiciliatario 2.500 per sinistro	-
	Oneri per registrazione atti giudiziari 500 euro per sinistro	-
Casi Assicurati Estensione PLUS Art. 6.5	Spese per controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi Massimale assicurato	Per liti superiori a 500 euro di valore
	Controversie nascenti da violazioni di regolamento condominiale Massimale assicurato	-
	Controversie relative a diritti reali Massimale assicurato	-
	Controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente assunti Massimale assicurato	-
	Impugnazione delibera assembleare condominiale Massimale assicurato	-
	Controversie con altre compagnie assicuratrici Massimale assicurato	-

Condizioni di Assicurazione

7. Sezione Norme che regolano il sinistro

Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni al Fabbricato, Danni da acqua al Fabbricato, Guasti agli impianti

Art. 7.1 Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA, anche tramite l'Area Riservata, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C. Sebbene non costituisca un obbligo, per i sinistri relativi alle garanzie "Eventi atmosferici scelta Base", "Eventi atmosferici scelta Estesa", "Eventi atmosferici- estensione tende e tettoie", "Terremoto", "Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici", "Inondazioni, Alluvioni", "Pannelli solari e/o fotovoltaici" (per la sola copertura Eventi atmosferici), sarà possibile compilare il form di denuncia sinistro direttamente sul sito www.axa.it.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare in caso di incendio, esplosione o scoppio, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 7.2 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7.3 Procedura per valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti;
- b) fra due periti nominati uno da AXA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Condizioni di Assicurazione

7. Sezione Norme che regolano il sinistro

Art. 7.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 7.1 - "Obblighi in caso di sinistro";
- c) stimare il valore a nuovo del Fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'articolo successivo;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi dell'Art. 7.3 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 7.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che:

- 1) il valore a nuovo del Fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il Fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
- 2) il valore del Fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del Fabbricato; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del Fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).

Per i Pannelli solari e/o fotovoltaici l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione, trasporto e fiscali ed escluso il valore dell'area) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari e/o fotovoltaici equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

Per il Contenuto l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) i beni distrutti e per riparare quelli soltanto danneggiati e deducendo il valore dei residui.

Per le lastre si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre (comprese le spese di trasporto, installazione e fiscali) e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui. Qualora le lastre siano di valore artistico l'ammontare del danno si determina con modalità analoghe, ma stimando la spesa necessaria per la sostituzione con lastre equivalenti di uso corrente (senza alcun valore artistico).

Per i danni derivanti dalla perdita dell'affitto o dal mancato godimento dei locali l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 7.7 - "Assicurazione parziale".

Condizioni di Assicurazione

7. Sezione Norme che regolano il sinistro

Per gli impianti al servizio del Fabbricato, a seguito di guasto o rottura, previsto all'Art. 4.1 – “Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato” l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) i beni distrutti e per riparare quelli soltanto danneggiati e deducendo il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione del macchinario avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato dal deprezzamento del valore a nuovo in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Restano operanti i casi per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro e le relative limitazioni previste dall'Art. 7.6 - “Criteri e limiti di indennizzo per Guasti agli Impianti al Servizio del Fabbricato”.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 7.6 Criteri e limiti di indennizzo per Guasti agli Impianti al Servizio del Fabbricato

Per gli impianti al servizio del Fabbricato viene indennizzata, a Primo Rischio Assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione:

- delle fonti di luce e ai tubi e alle valvole elettroniche. In tal caso l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse;
- degli avvolgimenti e pacchi lamellari dei trasformatori ed alternatori. In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del **5%** del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del **50%**;

per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'Art. 7.5 - “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.

Art. 7.7 Assicurazione Parziale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso quello dell'area, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima, salvo quanto previsto all'Art. 1.21 - “Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale”.

Art. 7.8 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 7.9 Pagamento dell'indennizzo

AXA si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 7.10 Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **50.000** euro.

L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Condizioni di Assicurazione

7. Sezione Norme che regolano il sinistro

Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.), Danni da Acqua a Terzi, RC Conduzione e RC Amministratore di condominio

Art. 7.11 Obblighi di avviso in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Art. 7.12 Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata per il Fabbricato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione, salvo quanto previsto all'Art. 1.21 – “Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale”.

Il massimale di polizza si intende pertanto ridotto in uguale proporzione.

Art. 7.13 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Art. 7.14 Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. 7.15 Termini per il pagamento del risarcimento

AXA si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Condizioni di Assicurazione

7. Sezione Norme che regolano il sinistro

Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale

Art. 7.16 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.

Art. 7.17 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 7.18 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 7.15 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 7.19 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 7.20 Termini per il pagamento

AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'Assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Condizioni di Assicurazione

Articoli di Legge

CODICE CIVILE

1341 C.C. **Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C. **Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1891 C.C. **Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C. **Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C. **Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C. **Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Condizioni di Assicurazione

Articoli di Legge

- 1899 C.C. Durata del contratto**
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
- 1901 C.C. Mancato pagamento del premio**
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Condizioni di Assicurazione

Articoli di Legge

2359 C.C.

Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

2952 C.C.

Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).

Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo pro-posta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).

Note: (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L. prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005)

D.lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

D.lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

CODICE PENALE

624 C.P.

Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P.

Furto in abitazione e furto con strappo

(...) Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).



INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2024

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), mail privacy@axa.it (di seguito anche "AXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.



personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.



settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - **l'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto



interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.



c) **Trattamento dei dati personali per attività di profilazione**

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il **consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione - *Binding Corporate Rules*) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla



Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it



INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note_legali/firma_grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁸.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.


Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39)06.696771; protocollo@pec.gpdp.it.

⁸ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



axa.it

Il presente documento è aggiornato a giugno 2025.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)